

## STATUTO

**Art. 1 – Denominazione e sede:** E' costituita l'Associazione denominata “*Associazione culturale musicale Musicanti di San Crispino*” in forma di associazione non riconosciuta con sede in Modigliana (FC), Via Carnelli n. 72

**Art. 2 – Scopi dell’Associazione:** L'associazione è apartitica e non ha finalità di lucro.

E' scopo primario dell'associazione impegnarsi con dedizione e serietà ad operare nell'ambito dello spettacolo e dell'intrattenimento volto a tramandare tradizioni popolari e folkloristiche, divulgare l'arte e la cultura musicale, nel totale rispetto delle leggi che lo regolamentano e delle normative a cui l'artista è soggetto. Essa si prefigge di:

- avvalersi della competenza artistica dei soci per la composizione di musica propria inedita, reinterpretazione e riarrangiamento di musica già esistente, realizzazioni di spettacoli teatrali, cortometraggi e lungometraggi e tutto ciò che rientra nelle finalità sociali dell'associazione;
- promuovere e favorire le attività degli artisti di strada, prendere parte ad eventi ed iniziative d' arte di strada nel rispetto dei diritti e della salvaguardia degli animali e dell'ambiente.
- svolgere servizi di animazione ed intrattenimento in occasione di eventi culturali di ritrovo comunitario quali concerti, spettacoli teatrali, sagre, fiere e feste paesane e simili.
- promuovere, sviluppare attività musicali, artistiche, ricreative e culturali in collaborazione con scuole ed associazioni presenti sul territorio.
- incentivare l'avviamento alla musica e sostenere la formazione di singoli musicisti e/o gruppi musicali giovanili e non, seguirne le eventuali attività.
- organizzare servizi di pubblica utilità a carattere musicale ed artistico.
- promuovere manifestazioni musicali ed artistiche per scopi solidaristici.
- promuovere attività interculturali ed aprirsi alla conoscenza e divulgazione delle forme musicali appartenenti ad altre culture;
- rimanere al passo con i tempi in merito a tecnologia, mezzi di comunicazione, conoscenze informatiche, attraverso corsi di aggiornamento autofinanziati.
- promuoversi e promuovere i propri intenti , favorire la visibilità dell'Associazione stessa investendo su materiale pubblicitario quale dischi, video, accessori rappresentativi autoprodotti e/o in collaborazione con aziende locali.
- L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività affine a quelle sopra elencate sia in Italia che all'Estero. Potrà altresì compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. Ai fini del conseguimento dello scopo sociale l'Associazione potrà esercitare anche attività commerciali le quali saranno svolte comunque in via del tutto residuale e non esclusiva.

**Art. 3 – Soci:** L'Associazione è aperta a tutti. Ciascun associato è tenuto al versamento di una quota annuale il cui importo sarà stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo, e da effettuarsi entro il 31 marzo di ogni anno.

La quota è intransmissibile e non può essere oggetto di rivalutazione.

**Art. 4 - Diritti e doveri dei soci:** Tutti i soci concorrono a determinare le finalità e le modalità delle attività sociali attraverso l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee. Godono dell'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con il pagamento

della quota annuale. I Soci devono pagare la quota sociale stabilita annualmente dall'assemblea dei soci ed osservare le norme del presente statuto ed ogni provvedimento emesso dagli Organi Direttivi.

La non osservanza da parte del socio degli obblighi di cui sopra costituisce grave inadempimento, ed autorizza il Consiglio Direttivo ad escludere il socio inadempiente con delibera da adottarsi ai sensi del successivo art. 18.

**Art. 5 – Organi:** Sono organi dell'Associazione: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei soci.

**Art. 6 – Dimissioni:** Ogni membro che ricopre una carica sociale entro l'Associazione potrà dimettersi con lettera indirizzata al Consiglio Direttivo.

**Art. 7 - Recesso del socio:** Il socio ha la facoltà di recedere dall'Associazione in qualunque momento tramite comunicazione scritta senza ottenere la restituzione della quota.

**Art. 8 – Esclusione:** Il socio che commetta entro o fuori l'Associazione azioni ritenute disonorevoli o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, potrà essere escluso da parte del Consiglio Direttivo, con delibera da adottarsi ai sensi del successivo art. 18.

**Art. 9 – Assemblea:** Le assemblee potranno essere ordinarie o straordinarie ed hanno diritto di parteciparvi tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni socio potrà portare in assemblea una sola delega. Ogni socio ha diritto di richiedere ed ottenere a proprie spese copie delle delibere assembleari, dei bilanci preventivi e dei rendiconti economico-finanziari.

**Art. 10 - Convocazione dell'assemblea:** La convocazione dell'assemblea si effettuerà con avviso da inviarsi ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante lettera, e-mail all'indirizzo risultante dal libro dei soci o con affissione di apposito avviso presso la sede sociale. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e dell'eventuale bilancio preventivo.

**Art. 11 - Legittimazione alla convocazione:** La convocazione dell'assemblea oltre che dal Presidente potrà essere richiesta dalla metà dei soci o dalla metà dei consiglieri i quali dovranno proporre l'ordine del giorno; in tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 15 giorni.

**Art. 12 - Numero legale:** L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sia in prima che seconda convocazione sono adottate a maggioranza di voti eccettuate le ipotesi di cui all'art. 25 del presente statuto. A ciascun socio spetta esclusivamente un voto.

**Art. 13 - Funzionamento dell'assemblea:** L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, dal Segretario o, in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

#### **Art. 14 - Compiti dell'Assemblea**

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

*In sede ordinaria:*

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;

d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

*In sede straordinaria:*

a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

#### **Art. 15 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto: dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Presidente, il Vice Presidente il Segretario ed il Tesoriere vengono eletti dall'assemblea dei soci.

#### **Art. 16 - Funzioni del Consiglio Direttivo:**

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;

c) procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci;

d) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;

e) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed Istituzioni Pubbliche e Private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

f) esercita in via residuale tutte le funzioni non espressamente attribuite agli altri organi.

**Art. 17 - Scioglimento del Consiglio Direttivo:** Il Consiglio Direttivo verrà sciolto qualora venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti che abbiano dato formali dimissioni scritte.

**Art. 18 - Convocazione del Consiglio Direttivo:** Il Consiglio Direttivo si riunirà ogni volta lo riterrà opportuno il Presidente mediante avviso da comunicarsi tramite lettera, e-mail o apposito avviso affisso presso la sede sociale almeno 15 giorni prima, e specificando l'ordine del giorno, oppure, con formula d'urgenza e di straordinarietà in maniera informale, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e nessuno si opponga alla discussione degli argomenti. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno metà dei consiglieri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti in caso di parità prevale il voto del Presidente.

A ciascun consigliere spetta esclusivamente un voto.

**Art. 19 - Durata e potere della carica presidenziale:** Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

**Art. 20 – Funzioni del Vice Presidente:** Il Vice Presidente dura in carica 3 anni, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, vigila sul corretto svolgimento della vita sociale e sull'esecuzione delle delibere dell'assemblea dei soci. Ad esso possono inoltre essere delegate una o più attribuzioni proprie della carica Presidenziale.

**Art. 21 - Funzioni del Segretario:** Il Segretario dura in carica 3 anni, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conserva i libri sociali e contabili, redige e conserva i verbali delle riunioni, sostituisce il Presidente ed il Vice Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi, compie le mansioni delegategli dal Presidente.

**Art. 22 - Funzioni del Tesoriere:** Il Tesoriere dura in carica 3 anni, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo; unitamente al Presidente ed al Segretario, il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote sociali.

**Art. 23 - Durata dell'Associazione:** La durata dell'Associazione è tempo indeterminato.

L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2013. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale o le rimanenze liquide, una volta soddisfatti i creditori, sono destinate ad altra associazione con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità.

**Art. 24 – Regolamento:** L'associazione si doterà di un regolamento interno.

**Art. 25 - Fondo sociale:** Il fondo sociale è costituito: dalle quote annuali, dai contributi ed elargizioni a titolo di liberalità e da eventuali beni conferiti dai soci.

**Art. 26 – Estinzione:** L'Associazione si estingue per conseguimento dello scopo o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per volontà assembleare, o nell'ipotesi in cui tutti i soci vengono a mancare. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**Art. 27 - Clausola di chiusura:** Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile che disciplinano le associazioni non riconosciute, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Modigliana, 14 gennaio 2013